





IP6.0.10.7 Indicazioni operative per la modalità di calcolo degli indennizzi a seguito di abbattimento di animali in corso di focolai epidemici

Redatto da	Vincenzo Traldi Direttore Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale		Data	13 DIC. 2024
Approvato da	Piero Suberbi Direttore Sanitario		Data	13 DIC. 2024

SOMMARIO

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
2	ATTIVITÀ.....	2
3	MONITORAGGIO E CONTROLLO	7
4	DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE	7
5	RIFERIMENTI	8



1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente istruzione operativa, scritta in accordo con la normativa vigente (vedi ELENCO NORME DI RIFERIMENTO/ARCHIVIO LEGISLAZIONE VETERINARIA"), è stata redatta al fine di definire e documentare le modalità operative di dettaglio adottate dall'ATS Val Padana nella gestione delle modalità di calcolo degli indennizzi relativi ad animali abbattuti e ai materiali distrutti a norma di legge, a seguito dell'insorgenza di focolai epidemici negli allevamenti.

La presente procedura si applica al territorio di competenza dell'ATS Val Padana.

2 ATTIVITÀ

2.1 Fasi dell'attività

Le fasi con cui si svolge l'attività di indennizzo sono le seguenti:

- 1) l'operatore interessato deve presentare l'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ABBATTIMENTO/DISTRUZIONE (si veda fac-simile allegato), corredata, se del caso, dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante se il proprietario degli animali abbattuti è un produttore agricolo che non ha esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e da ogni altra documentazione o dichiarazione prevista dalla norma, quale, a titolo esemplificativo, l'iscrizione a libro genealogico, l'attestazione di appartenenza a consorzi di tutela o l'iscrizione all'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche. Nel caso in cui il detentore degli animali e il proprietario siano diversi, l'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ABBATTIMENTO/DISTRUZIONE CONGIUNTA, che riporterà la ripartizione percentuale dell'indennità spettante, deve essere presentata a firma congiunta soccidante-soccidario (si veda fac-simile allegato).
La richiesta dell'indennizzo deve essere richiesta al Direttore della SC distrettuale competente per territorio, il quale ha il compito di istruire il decreto per la firma da parte della Direzione Generale;
- 2) il Direttore della SC distrettuale procede alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all'indennità di erogazione, che prevede, prima di tutto, l'accertamento che l'allevamento da indennizzare non abbia violato le disposizioni previste dalla Legge 218/1988, dall'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, dal Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e dal D.Lgs 136/2022; quindi, deve acquisire il verbale dell'ispezione svolta dal Veterinario responsabile del focolaio;
- 3) se, sulla base della verifica effettuata, il Direttore della SC distrettuale intende negare l'indennizzo, prima della formale adozione del provvedimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 241/1990, art. 10 bis, comunica tempestivamente all'allevatore i motivi che ostano l'accoglimento della domanda;
- 4) entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'allevatore ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni; la comunicazione del Direttore del Distretto interrompe i termini per la conclusione del procedimento (iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, alla scadenza dei 10 giorni previsti); dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale;
- 5) se, invece, ha verificato la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'indennizzo, procede alla determinazione dell'indennità da corrispondere e predispone la "Relazione alla Direzione", cioè un documento in cui relaziona, con il massimo dettaglio possibile, la gestione del focolaio (compresi i conteggi), che sarà inviato alla direzione generale, la quale procede ad emanare un decreto di liquidazione indennità di abbattimento e distruzione animali indennizzo (vedi fac simili allegati).

2.2 Censimento

Al fine di poter erogare gli indennizzi relativi agli animali abbattuti è necessario effettuare un censimento preventivo dell'effettivo di allevamento (operazione prevista e necessaria anche per l'ordinanza di sequestro;



vedi anche § 2.5.2.1 *Informazioni necessarie*, IP6.0.10.3 *Indicazioni operative per la gestione delle emergenze epidemiche*).

Il censimento consiste nella raccolta dei dati relativi a specie, razza, tipologia, categoria, numero degli animali sequestrati; per alcune specie e categorie (dove l'indennizzo viene corrisposto in base al peso), deve anche essere calcolato, nei soggetti vivi, il peso medio (pesando un campione congruo e rappresentativo di soggetti di ciascuna categoria).

In particolar modo, nel caso di indennizzi di volatili abbattuti e qualora l'allontanamento verso lo stabilimento di rendering delle carcasse degli animali avvenga subito dopo l'abbattimento, il valore del peso degli animali, da utilizzare per il pagamento dell'indennizzo corrisponde, invece, a quello rilevato dal servizio veterinario competente presso lo stabilimento di distruzione/rendering.

Nel caso particolare in cui si riscontri un periodo non trascurabile di tempo tra la morte e l'invio delle carcasse all'impianto di rendering, considerando eventuali condizioni climatiche presenti durante le operazioni, può essere tenuto in considerazione un calo peso fisiologico ai fini della determinazione del peso da indennizzare.

Ove, ai fini del calcolo dell'indennità sia necessario fare riferimento all'età degli animali, il calcolo dell'età deve derivare dalla differenza tra la data dell'ordinanza e la data di accasamento, considerata l'età di accasamento (a titolo esemplificativo per avicoli: data ordinanza-data accasamento+1 per pulcini di un giorno).

Il censimento viene eseguito dal Direttore della SC distrettuale, o da almeno due veterinari ufficiali da lui delegati, coadiuvato da almeno un tdp e, per le specie bovina, bufalina, equina, suina, ovina, caprina e cunicola, da un rappresentante dell'APA¹; qualora si debba effettuare un censimento relativo a specie avicole, il rappresentante APA viene sostituito dal rappresentante UNA², competente per territorio.

Nel caso, invece, si debba procedere ad un censimento relativo ad api, o pesci d'acquacoltura, è necessaria la presenza di un rappresentante degli apicoltori o pescicoltori o, in mancanza, da un funzionario tecnico dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura.

I rappresentanti delle associazioni di categoria di cui sopra ed il Funzionario Tecnico regionale dovranno essere convocati preventivamente e dovranno controfirmare il verbale relativo al censimento; dell'eventuale rifiuto di controfirma o assenza nonostante la convocazione si farà menzione nel verbale.

Contestualmente al censimento, dovrà essere svolto dai veterinari ufficiali un'ispezione in allevamento, al fine di verificare la rispondenza alle norme sanitarie cogenti.

2.3 Censimento nelle varie specie

2.3.1 Specie bovina

I dati relativi alle consistenze di allevamento ed alle categorie di animali presenti sono ricavabili dalla BDN³, tenendo conto dei tempi necessari per la regolarizzazione dei capi movimentati, morti o nati immediatamente prima o dopo l'insorgenza del focolaio.

A tali dati si farà riferimento per l'esecuzione del censimento in stalla e la categorizzazione degli animali; i capi da carne vengono indennizzati in base al peso, in rapporto alla categoria stabilita nel corso del censimento; nel caso di riproduttori, invece, deve essere tenuto conto di razza, età, categoria, sesso, condizione fisiologica (asciutta, lattazione), es. razza Bruna, vacca in asciutta, razza Frisona, vacca pluripara in lattazione ecc.

Per i capi bovini da riproduzione che appartengono alle razze Frisona, Bruna, Pezzata Rossa, Chianina, Marchigiana e Romagnola, iscritti a libro genealogico e di alto valore genetico (RANK⁴ superiore a 50), è

¹ Associazione Provinciale Allevatori

² Unione Nazionale Avicoltori

³ Banca Dati Nazionale

⁴ Posizione del valore genetico di un animale rispetto all'intera popolazione



previsto che l'indennizzo sia integrato da una quota fissa per ogni punto di valore genetico oltre 50, desumibile dai bollettini ISMEA⁵ (<http://www.ismea.it/istituto-di-servizi-per-il-mercato-agricolo-alimentare>).

In questi casi è necessario che l'allevatore fornisca una dichiarazione del gestore del libro genealogico che attesti il RANK dei vari bovini allevati.

2.3.2 Specie Ovina e Caprina

I dati per il censimento sono desumibili da un sopralluogo in stalla confrontato con i dati registrati in BDN; eventuali documentazioni relative a vendite, acquisti e mortalità saranno utilizzate per la valutazione dell'effettivo, tenendo anche conto degli agnelli inferiori a sei mesi e destinati alla macellazione che non sono registrati individualmente.

2.3.3 Specie suina

Nel corso del sopralluogo in allevamento finalizzato al censimento è opportuno controllare la condizione delle registrazioni in BDN e il registro di carico/scarico cartaceo o informatizzato.

Nell'ambito delle categorie di peso di suini da allevamento appartenenti a circuito tutelato, tali categorie (esempio 15 kg, 25 kg, ecc..) sono riferite al peso minimo; a titolo esemplificativo, la categoria 15 kg comprende animali da kg 15 a kg 24,99, la categoria 100 kg, comprende animali da 100 kg a 143,99 kg (sulla base della nomenclatura adottata dalle Commissioni Uniche Nazionali). Per i pesi da 144 kg a salire, è necessario fare riferimento alla macrocategoria suini da macello a circuito tutelato.

Per quanto concerne i suini da ingrasso, il cui valore è riferito a categorie di peso, è necessario individuare tali categorie, procedendo secondo la seguente modalità: dopo aver suddiviso i suini presenti per età, si determina il peso medio di ogni singola classe di età, procedendo a pesare almeno dieci suini, selezionati in modalità rappresentativa, per gruppo/capannone e a calcolarne il peso medio; ciò permetterà di assegnarli alla categoria di peso cui appartengono.

Poiché l'operazione di pesatura non può essere condotta su pese pubbliche, si può utilizzare una pesa di proprietà dell'allevatore, ma si dovrà eseguire preventivamente un controllo della taratura, con l'ausilio di oggetti aventi peso noto (esempio mangime in sacchi).

2.3.4 Volatili

Gli accasamenti effettuati negli allevamenti industriali delle specie avicole sono riportati in BDN (da cui si ricava numero e categoria dei capi introdotti) e, presso ogni singolo allevamento, è presente un registro delle mortalità; i dati di accasamento registrati in BDN devono essere confrontati con la documentazione relativa alle movimentazioni (Modelli 4 e DDT); il numero dei capi allevati si ottiene per differenza fra i capi introdotti ed i capi morti.

Per il calcolo del peso medio si seguiranno le indicazioni fornite dalla normativa sul benessere degli avicoli (pesata di almeno 25 capi rappresentativi per gruppo/capannone e calcolo del peso medio). Per il calcolo degli indennizzi di volatili è necessario tener conto delle note regionali e ministeriali che disciplinano i metodi di calcolo: Circolare MiPAAF 6669 del 22/11/2017 "Liquidazione danni diretti a seguito di malattie epizootiche degli animali.", nota MdS 0011067 del 19/04/2019 "Decreto 20 luglio 1989 n. 298 del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste – Valore di rimborso di specie diverse dalle galline ovaiole ...", nota R.L. G1.2022.0006947 del 01/02/2022 "Indennizzi".

2.3.5 Equini

Ogni animale della specie equina deve essere dotato di passaporto ed essere iscritto all'anagrafe equina nazionale; in considerazione della scarsa rilevanza numerica degli equini allevati, il censimento, valutati i documenti dei singoli animali, sarà fatto mediante conta numerica degli stessi e la commissione, composta da veterinario ufficiale, tecnico della prevenzione e rappresentante APA, stabilirà la categoria di appartenenza.

⁵ Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare



2.3.6 Mangimi

In occasione del censimento effettuato nel focolaio, nelle more della valutazione sulla possibilità che il mangime presente in azienda possa essere considerato contaminato, lo stesso deve essere stimato in termini di peso e tipologia. Nel caso le operazioni di abbattimento dovessero protrarsi oltre i tempi previsti e si rendesse necessario alimentare gli animali, i mangimi introdotti in azienda, in deroga al sequestro, dovranno essere indennizzati allorché utilizzati e/o in parte distrutti poiché contaminati.

2.4 Indennità previste

A seguito della conclusione delle operazioni di chiusura del focolaio (abbattimento o macellazione, eventuale distruzione di materiali e prodotti, pulizia e disinfezione, etc.) possono essere espletate le procedure per la richiesta dell'indennizzo, tenendo conto che, ai sensi della L. 218/88, è riconosciuta:

- ✓ un'indennità pari al 100% del valore di mercato degli animali abbattuti, calcolato secondo il disposto del Decreto 20 luglio 1989, n. 298; non sono soggetti ad indennizzo gli animali morti durante il sequestro e prima dell'abbattimento per cause non legate alla malattia in atto; nel caso che gli animali siano soggetti a macellazione obbligatoria, ma non a distruzione, il ricavo della vendita delle carni deve essere detratto dal valore dell'indennizzo;
- ✓ un'indennità per quanto riguarda le spese relative alla distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o mangimi e di prodotti agricoli e zootecnici, pari all'80% del valore sostenuto (e documentabile).

Alle aziende che non hanno effettuato l'opzione relativa al regime IVA prevista all'articolo 34, del DPR 633/97, spetta una percentuale di compensazione, da calcolare sul valore degli animali e dei prodotti, come previsto dal primo capoverso dello stesso articolo e dai decreti ministeriali di attuazione; per gli indennizzi dovuti a ditte in regime Iva ordinario non è prevista l'applicazione di Iva ai valori indennizzati.

2.5 Specifiche per il calcolo dell'indennizzo degli animali e dei prodotti

Per la valutazione dell'indennizzo da corrispondere per gli animali abbattuti si fa riferimento al prezzo medio di mercato ricavato dall'ultimo bollettino ISMEA pubblicato precedentemente alla data della ordinanza di abbattimento.

Nel caso la categoria o tipologia degli animali abbattuti non fosse presente nei rilevamenti del bollettino, si seguiranno le procedure previste dall'articolo 5 del DM 20/07/1989 n. 298; il riferimento saranno i bollettini specifici della CCIAA, relativi alla specie di animali abbattuti e pubblicati precedentemente alla data della ordinanza di abbattimento.

In tutti i casi in cui la tipologia/categoria/specie di animali destinati all'abbattimento non siano contemplate nei bollettini di ISMEA né nei bollettini delle CCIAA, il calcolo del valore di indennizzo è demandato alla Commissione di Stima ATS della Val Padana, la cui convocazione dovrà essere richiesta formalmente dal Direttore della SC distrettuale e la cui composizione è quella prevista dal secondo comma dell'articolo 5 del DM 20/07/1989 n. 298 e Legge Regione Lombardia n. 15 del 26/05/2017.

Si richiama che la Legge 2 giugno 1988, n. 218, articolo 2, comma 9, prevede che l'ATS disponga "che le carni, i prodotti ed avanzi ottenuti da animali normalmente macellati, ove esista il sospetto che siano contaminati, vengano sottoposti a determinati trattamenti, stabiliti con proprio provvedimento, al fine di renderli sicuramente innocui nei riguardi della diffusione delle malattie stesse". Inoltre, al comma 10, prevede che "nei casi in cui si debba procedere alla distruzione dei prodotti contaminati, agli aventi diritto è concesso un indennizzo secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, avuto riguardo agli oneri sostenuti ed ai valori di mercato dei prodotti distrutti".

Si richiamano inoltre le indicazioni operative fornite con nota di Regione Lombardia Prot. G1.2023.0044632 del 03/11/2023 "Criteri per la determinazione del valore di mercato di carni, grassi e prodotti a base di carne distrutti



a seguito di focolaio di Peste suina africana in allevamento di Pavia" che, in linea con la normativa vigente, prevedono che "l'ACL, inoltre, deve attestare l'avvenuta distruzione e il rispetto delle prescrizioni impartite. Il valore da indennizzare corrisponde al valore dei prodotti distrutti e non viene riconosciuto un rimborso nel caso in cui siano stati prescritti dall'ACL trattamenti conformi all'allegato VII del regolamento (UE) n. 2020/687, inizialmente non previsti dall'operatore".

A seguito di comunicazione da parte dell'AC competente sullo stabilimento sede di focolaio, corredata dalla relativa Ordinanza di adozione delle misure sullo stesso, del rintraccio di prodotti, quali uova da consumo o carni, l'ATS competente sullo stabilimento di destino provvede all'adozione di apposito provvedimento con il quale ne dispone il blocco e stabilisce contestualmente o con separato provvedimento, la destinazione di detti prodotti, a trattamenti conformi all'allegato VII del regolamento (UE) n. 2020/687 ove previsti, o, ove ciò non sia possibile, alla distruzione. In quest'ultimo caso è riconosciuto indennizzo ai sensi della Legge 218/1988 e smi, pari all'80% del valore di mercato.

2.5.1 Latte

Il valore indennizzabile è desumibile dai bollettini della CCIAA emessi immediatamente prima del provvedimento di sequestro e abbattimento; il quantitativo del latte prodotto da indennizzare è quello presente e rilevato al momento del censimento.

2.5.2 Uova da consumo e da cova

Il valore di mercato delle uova da distruggere si ricava dal valore medio dei prezzi riportati nell'ultimo bollettino settimanale, pubblicato anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla CCIAA di Forlì, nel caso di uova presenti negli stabilimenti di imballaggio, mentre per le uova in allevamento (uova natura) si fa riferimento al bollettino CUN precedente l'ordinanza di abbattimento.

Le uova da cova vengono indennizzate alla stregua degli animali al 100% del valore medio di mercato.

2.5.3 Mangimi

Il valore del mangime distrutto deve essere determinato con riferimento al costo desunto dall'ultima fattura di acquisto, precedente l'ordinanza di sequestro e abbattimento, intestata all'azienda sede del focolaio.

2.5.4 Altri materiali

Nel caso si debba procedere alla distruzione di altri materiali contaminati, che non sia possibile sottoporre a disinfezione, la stima del valore indennizzabile deve essere determinata con riferimento al costo desunto dall'ultima fattura di acquisto, precedente l'ordinanza di sequestro e abbattimento, intestata all'azienda sede del focolaio.

Tutti i prodotti e materiali vengono indennizzati all'80% del valore medio di mercato.

2.6 Rendicontazione

Le modalità di rendicontazione dei costi sostenuti devono rispondere ad un duplice esigenza: da un lato, rispettare le norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e di lotta contro le malattie (Reg. (CE) n. 349/2005) e, dall'altro, determinare le somme da imputare alla quota vincolata del FSN, da richiedere a Regione Lombardia.

Per la rendicontazione sono vincolanti i seguenti termini:

- ✓ trasmissione delle informazioni elencate nell'allegato IIa del Reg. (CE) n. 349/2005 alla UO Veterinaria, entro 45 giorni dalla conferma del primo focolaio e, successivamente, ogni due mesi;
- ✓ trasmissione delle informazioni elencate nell'allegato IIb del Reg. (CE) n. 349/2005 alla UO Veterinaria, entro 75 giorni dalla conferma del primo focolaio e, successivamente, ogni tre mesi;
- ✓ liquidazione dell'indennità agli allevatori entro sessanta giorni dalla richiesta di indennizzo.



Il mancato rispetto dei tempi sopraindicati comporta, per quanto riguarda le comunicazioni alla UE, una progressiva riduzione del contributo finanziario da parte della Comunità, mentre, in caso di ritardo della liquidazione agli allevatori, il riconoscimento degli interessi legali da parte della Regione.

2.7 Registrazione

Tutta la documentazione citata (ordinanze, delibere, relazioni, ecc.) viene archiviata dal distretto sede del focolaio.

2.8 Controllo della discrezionalità

2.8.1 A monte

L'intero processo è regolamentato, a monte, da specifica normativa e da istruzioni operative aziendali.

2.8.2 Durante

Le operazioni vengono monitorate costantemente dal Direttore della SC distrettuale e le valutazioni sono condotte da una commissione composta da funzionari appartenenti anche ad organizzazioni esterne alla ATS. I prezzi di listino sono desunti da documenti ufficiali di ISMEA e di varie CCIAA, pubblicati ufficialmente.

2.8.3 A valle

La documentazione relativa alla gestione dei focolai epidemici viene inviata alla U.O. Veterinaria regionale, che ne valuta l'appropriatezza e la congruità; la parte di documentazione relativa agli indennizzi viene inviata al Ministero della Salute ed alla Commissione Europea, che ne valutano la corretta applicazione e segnalano eventuali abusi o non corrette applicazioni della normativa.

I controlli sulla corretta esecuzione delle operazioni di indennizzo sono soggetti ad audit da parte di FVO⁶ e della Corte dei Conti Europea.

3 MONITORAGGIO E CONTROLLO

Al fine di assicurare una corretta erogazione del servizio l'ATS della Val Padana ha deciso di definire il servizio (finalità), le sue caratteristiche (indicatori di prestazione) e le relative modalità di misurazione.

Tali caratteristiche vengono definite e tenute sotto controllo come da "Piano Controllo Processo", riportato nel documento Sintesi Indicatori Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale.

4 DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE

- FS08-PP6.0.10 Relazione tecnica IA;
- FS09-PP6.0.10 Delibera di indennizzo IA;
- FS10-PP6.0.10 Relazione tecnica PSA;
- FS11-PP6.0.10 Delibera indennizzo carni PSA;
- FS12-PP6.0.10 Relazione tecnica animali generica;
- FS13-PP6.0.10 Relazione tecnica carni;
- FS14-PP6.0.10 Istanza liquidazione indennità di abbattimento/distruzione malattia XX congiunta (soccidante-soccidario);
- FS15-PP6.0.10 Istanza liquidazione indennità di abbattimento/distruzione malattia XX;
- FS16-PP6.0.10 Ordinanza abbattimento capi;
- FS17-PP6.0.10 Ordinanza distruzione carni / derivati focolaio PSA.

⁶ Food and Veterinary Office Ufficio della Commissione Europea per l'alimentazione e la veterinaria



5 **RIFERIMENTI**

- Tabella elenco norme di riferimento/ Archivio Legislazione Veterinaria;
- PP6.0.10 Gestione delle emergenze epidemiche e non epidemiche;
- IP6.0.10.3 Indicazioni operative per la gestione di emergenze epidemiche;
- LG6.0.10.1 Linee guida per la gestione delle emergenze epidemiche e non epidemiche dei dipartimenti veterinari sicurezza alimenti di origine animale, revisione 2020.